pensplan

CONVENZIONE PER L'ADESIONE ALLA RETE "PENSPLAN INFOPOINT"

Tra

Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito anche il "PENSPLAN"), con sede legale in Bolzano, via della Rena, 26, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano n. 01657120216, società sottoposta alla direzione e coordinamento della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, rappresentata dal Presidente Laura Costa, cod. fisc. [redacted] nata a [redacted] il [redacted] munito dei necessari poteri per la sottoscrizione della presente Convenzione

e

Patronato INAS (di seguito anche il "PARTNER"), con sede in Roma, viale Regina Margherita 83/D - codice fiscale 07117601000, rappresentato dal presidente e legale rappresentante Domenico Pesenti, cod. fisc. [redacted] nato a [redacted] il [redacted] munito dei necessari poteri per la sottoscrizione della presente Convenzione,

di seguito anche congiuntamente le "PARTI" e disgiuntamente la "PARTE";

premesso che:

- ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 3/97, la Regione Trentino-Alto Adige (di seguito anche la "REGIONE") ha costituito PENSPLAN attribuendogli, tra l'altro, compiti di promozione, informazione e sensibilizzazione in materia di previdenza complementare nonché di sostegno alla stessa attraverso appositi interventi. Il ruolo centrale di PENSPLAN nell'elaborazione del programma di formazione, informazione, promozione e sviluppo della previdenza complementare regionale e di assistenza qualificata agli aderenti in relazione alla partecipazione a fondi pensione si è ormai consolidato ed è stato confermato negli anni da parte della REGIONE ed anche delle province autonome di Trento e Bolzano;
- il PARTNER svolge direttamente in qualità di patronato, attività di rilievo costituzionale tra le quali attività di informazione, assistenza e tutela a favore di tutte le persone presenti sul territorio dello Stato per le prestazioni in materia di sicurezza sociale;
- ai sensi dell'art. 8 della legge n. 152/2001 le attività di consulenza e di assistenza degli Istituti di Patronato riguardano il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori;
- gli Istituti di Patronato, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 152/2001, possono svolgere senza scopo di lucro attività di sostegno, di informazione, di servizio e di assistenza tecnica in favore delle pubbliche amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni;
- ai sensi dell'art.18 della legge n. 152/2001, le attività relative ai contributi derivanti da convenzioni stipulate con la Pubblica Amministrazione non rientrano, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, tra quelle effettuate nell'esercizio di attività commerciali;
- la previdenza complementare, così come disciplinata dal D.Lgs. n. 252/2005 costituisce attività costituzionalmente garantita (v. artt. 38 e 47 Cost.);
- in considerazione delle finalità che muovono il rispettivo operato, le PARTI collaborano sulla base di una Convenzione volta ad unire le loro sinergie nel fornire alla popolazione regionale strumenti e mezzi per

una sempre maggiore consapevolezza circa l'istituto della previdenza complementare e per agevolare indistintamente la partecipazione ai fondi pensione.

- PENSPLAN dispone di consolidate conoscenze in materia di previdenza complementare e, nel perseguimento dei propri scopi statutari, agevola l'allestimento di una rete di sportelli informativi dedicati principalmente alla previdenza complementare denominati "Pensplan Infopoint" e distribuiti su tutto il territorio regionale, che si avvalgono del know how e degli strumenti forniti da PENSPLAN a sostegno delle proprie funzioni di informazione, assistenza e tutela.

Tutto ciò premesso, fra le PARTI si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1: (Premesse e Allegati)

1. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione che disciplina ovvero rinnova in capo alle PARTI gli impegni scaturenti dall'adesione del PARTNER alla rete Pensplan Infopoint, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2017, regolando la gestione dei rapporti giuridici tra le PARTI che ne discendono (di seguito anche "CONVENZIONE").

Art. 2: (Oggetto della CONVENZIONE)

1. La CONVENZIONE ha per oggetto la adesione e partecipazione alla rete Pensplan Infopoint, con la conseguente istituzione e gestione di appositi sportelli di informazione e assistenza (di seguito anche "Pensplan Infopoint") presso le sedi del PARTNER dislocate sul territorio provinciale di competenza, secondo gli standard di seguito descritti e/o individuati da diversi accordi con PENSPLAN. Lo scopo della collaborazione oggetto della CONVENZIONE e della rete Pensplan Infopoint composta dai singoli sportelli è di promuovere lo sviluppo della previdenza complementare a livello regionale, anche attraverso la fornitura di un servizio di consulenza previdenziale e di informazione omogeneo e neutrale, nonché di un servizio standardizzato di supporto ed assistenza nell'espletamento di pratiche attinenti alla previdenza complementare, con particolare riferimento alla partecipazione a fondi pensione ed alla richiesta degli interventi regionali, a favore della popolazione regionale e dell'utenza del PARTNER in generale secondo le specifiche di cui all'Allegato 3 (di seguito anche il "SERVIZIO" o i "SERVIZI").
2. In ogni caso i SERVIZI prestati dal PARTNER in base alla CONVENZIONE non potranno mai:
   a) considerarsi alla stregua di servizi amministrativi e contabili resi ai fondi pensione convenzionati ai sensi del regolamento attuativo della Legge Regionale n. 3/97 richiamata in premessa, bensì come forme di assistenza qualificata agli aderenti, poste in essere da PENSPLAN mediante esternalizzazione di una parte dell'esecuzione, al fine di garantire capillarmente all'utenza di tutto il territorio regionale prestazioni qualitativamente comparabili a quelle che eroga presso le proprie sedi di Trento e Bolzano;
   b) configurarsi come attività di raccolta delle adesioni ai sensi delle previsioni vigenti in materia di previdenza complementare, ai fini della quale il PARTNER dovrà essere appositamente e separatamente incaricato dalla forma pensionistica complementare.
3. La CONVENZIONE non genera alcun rapporto contrattuale/obbligatorio tra il PARTNER ed i fondi convenzionati che rimangono, ciascuno per gli aspetti di proprio interesse, esclusivamente vincolati alle rispettive pattuizioni intercorrenti con PENSPLAN.

Art. 3: (Obblighi a carico del PARTNER)

1. Al fine di realizzare quanto concordato ed oggetto della CONVENZIONE, il PARTNER si obbliga ed impegna a:
   a) istituire e/o mantenere, nelle sedi presenti sul territorio di competenza di cui all'Allegato 1, idonei spazi per l'allestimento dei Pensplan Infopoint secondo le specifiche linee guida definite nell'Allegato 2 e comunque secondo gli accordi con PENSPLAN;
   b) individuare per ognuna delle sedi di cui al punto precedente almeno una persona che fungerà da operatore Pensplan Infopoint (di seguito anche l' "Operatore" o gli "Operatori") che sarà tenuto alla prestazione dei SERVIZI;
   c) indicare a PENSPLAN, con le modalità definite ed entro i termini concordati, la lista dei singoli Operatori abilitati ai SERVIZI e a comunicare tempestivamente con le medesime modalità ogni eventuale successiva variazione;
   d) garantire che l'Operatore non presti alcun SERVIZIO prima di aver concluso l'apposito percorso formativo organizzato da PENSPLAN insieme al PARTNER;
   e) garantire che i SERVIZI non vengano prestati da soggetti diversi dall'Operatore ovvero da soggetti che non abbiano seguito apposito percorso formativo e non dispongano delle necessarie autorizzazioni e delle eventuali apposite credenziali personali;
   f) richiedere l'attribuzione di credenziali personali per l'accesso dei singoli Operatori alle aree riservate e alle piattaforme informatiche messe a disposizione da PENSPLAN e garantire agli Operatori la possibilità di accedere a tali aree e/o strumenti;
   g) attivare l'erogazione dei SERVIZI presso ogni eventuale ulteriore sede preventivamente autorizzata da PENSPLAN secondo le specifiche e le modalità indicate nell'Allegato 3;
   h) non richiedere all'utenza alcuna remunerazione per i SERVIZI; le spese sostenute per l'erogazione dei SERVIZI saranno infatti rimborsate esclusivamente da parte di PENSPLAN in base alle previsioni di cui alla CONVENZIONE;
   i) collaborare e assicurare a PENSPLAN la disponibilità a fornire il proprio supporto nello sviluppo e nella implementazione dei SERVIZI;
   j) in qualità di moltiplicatori dell'informazione garantire l'impegno alla diffusione ed alla distribuzione di messaggi in campo previdenziale attraverso i propri canali e anche attraverso apposite iniziative, campagne e promozioni poste in essere in accordo con PENSPLAN e nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, in particolare, in materia di privacy e di previdenza complementare. Più in generale il PARTNER si impegna a collaborare con PENSPLAN con l'obiettivo di garantire la massima visibilità alla rete Pensplan Infopoint, al progetto di previdenza complementare regionale, anche definito Progetto Pensplan, ed alle iniziative promozionali e/o di perseguimento dei propri scopi societari intraprese da PENSPLAN.
   k) assicurare a PENSPLAN la disponibilità di ogni singolo Operatore a partecipare ad almeno 1 incontro all'anno di formazione ed approfondimento in relazione alla previdenza complementare, e/o più in generale ai SERVIZI e/o ancora alle attività e iniziative PENSPLAN;
   l) collaborare con PENSPLAN nell'attività di informazione e formazione di ogni Operatore finalizzata alla creazione di adeguate competenze tali da permettere l'erogazione dei SERVIZI sulla base di elevati standard di qualità in grado di soddisfare pienamente le aspettative dell'utenza;

m) assicurare a PENSPLAN l'effettiva partecipazione di propri rappresentanti alle riunioni di coordinamento periodiche e/o straordinarie convocate da PENSPLAN;
n) collaborare attivamente nello sviluppo e nel miglioramento continuo nell'erogazione dei SERVIZI, nonché nella definizione e realizzazione di nuovi servizi che possano essere erogati dai Pensplan Infopoint;
o) nei modi e nei tempi concordati con PENSPLAN attivare eventuali nuovi servizi individuati;
p) garantire la propria piena osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme in genere (ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle contrattuali, sanitarie, previdenziali, contributive, assicurative, relative alla sicurezza sul lavoro e concernenti il trattamento dei dati personali) tempo per tempo vigenti ed applicabili alla propria attività, ai propri dipendenti e collaboratori;
q) farsi carico delle spese di istituzione, allestimento, manutenzione e gestione dei Pensplan Infopoint, sulla base di quanto previsto nell'Allegato 2;
r) adottare e utilizzare correttamente ed esclusivamente in base agli accordi con PENSPLAN marchio/i, logo/hi e/o modelli di corporate identity forniti da PENSPLAN;
s) gestire correttamente gli oggetti che compongono l'allestimento, le strutture espositive e il materiale pubblicitario forniti da PENSPLAN secondo gli accordi e/o le indicazioni ricevute, assumendosi la responsabilità per la relativa corretta utilizzazione, gestione, manutenzione, conservazione/archiviazione e rimozione/smaltimento, mantenendo PENSPLAN sollevato ed indenne da azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate da terzi danneggiati.

Art. 4: (Obblighi a carico di PENSPLAN)

1. Per parte sua PENSPLAN si impegna e si obbliga a:
   a) mettere a disposizione a titolo gratuito dei singoli Operatori l'accesso alle aree riservate e alle piattaforme informatiche necessarie per la corretta prestazione dei SERVIZI;
   b) corrispondere al PARTNER, a titolo di contributo una tantum e di rimborso spese per la prestazione dei SERVIZI, gli importi indicati all'articolo 6;
   c) organizzare in collaborazione con il PARTNER ed a proprie spese, per quanto riguarda i relatori, il materiale didattico e l'organizzazione logistica, gli interventi di informazione e formazione concordati con il PARTNER da destinare ai singoli Operatori per la corretta prestazione dei SERVIZI;
   d) mettere a disposizione del PARTNER, in base agli accordi di volta in volta presi con lo stesso, proprie strutture e risorse per eventuali iniziative promozionali e di comunicazione ad hoc in relazione ai SERVIZI ed all'oggetto della CONVENZIONE;
   e) concordare preventivamente con il PARTNER eventuali modifiche da apportare agli allegati alla CONVENZIONE ed alla ulteriore documentazione disciplinante l'oggetto della CONVENZIONE;
   f) fornire a proprie spese il materiale espositivo, e più in generale, la segnaletica atta ad identificare il Pensplan Infopoint all'atto dell'allestimento e successivamente sulla base di quanto disciplinato dall'Allegato 2;
   g) farsi carico di ogni ulteriore spesa relativa alla realizzazione della documentazione e della piattaforma informatica necessaria per la fornitura dei SERVIZI.

Art. 5: (Diritti delle PARTI)

1. Le PARTI convengono che i contenuti degli allegati alla CONVENZIONE, in particolare degli Allegati 2 e 3, potranno essere differentemente concordati anche successivamente alla stipulazione della CONVENZIONE mediante scambio di comunicazioni scritte tra i responsabili secondo le modalità di cui all'art. 11, senza che a tal fine sia necessario sottoscrivere una nuova convenzione ovvero senza che ciò comporti invalidità, nullità o inefficacia della CONVENZIONE stessa, se non per gli allegati e/o per le parti degli stessi sostituiti, cancellati o modificati.
2. PENSPLAN si riserva la facoltà di:
   a) negare o revocare l'autorizzazione alla qualificazione della sede individuata da parte del PARTNER come Pensplan Infopoint, nel caso in cui non vengano rispettati o mantenuti i requisiti stabiliti dall'Allegato 2;
   b) effettuare, in qualsiasi momento e senza preventivo avviso, visite periodiche presso le sedi dei Pensplan Infopoint al fine di verificare il pieno rispetto dei requisiti di cui all'Allegato 2 e la corretta prestazione dei SERVIZI, anche mediante indagini telefoniche di customer satisfaction a campione in base ai dati raccolti dal PARTNER medesimo.
   c) verificare nel dettaglio, previo apposito appuntamento, le modalità con le quali vengono prestati i SERVIZI da parte del PARTNER;
   d) ridefinire le modalità di calcolo del rimborso spese di cui alla CONVENZIONE, qualora a fronte dell'erogazione dei SERVIZI il PARTNER dovesse poter fruire di ulteriori contributi, sussidi, rimborsi spese o diverse remunerazioni comunque denominate, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo i contributi e sussidi previsti dalla Legge Regionale 9 agosto 1957, n. 15 e s.m. e dal relativo Regolamento di esecuzione;
   e) monitorare costantemente l'attività del PARTNER ai fini del riconoscimento dei punteggi e del relativo rimborso spese;
   f) segnalare eventuali irregolarità e, se necessario, ridurre proporzionalmente il rimborso spese spettante;
   g) determinare annualmente, in corrispondenza dell'approvazione del proprio bilancio previsionale, l'importo complessivo massimo che potrà essere corrisposto per i SERVIZI, tenuto conto della sostenibilità degli oneri economici e gestionali connessi con il mantenimento della rete Pensplan Infopoint che potrà essere comunicato separatamente da parte di PENSPLAN.

Art. 6: (Contributo e Rimborso spese)

1. In relazione ad ogni singolo Pensplan Infopoint di nuova attivazione ed autorizzazione da parte di PENSPLAN allestito secondo le specifiche di cui all'Allegato 2, quindi con esclusione di quelli di cui all'Allegato 1 già attivati ed operativi in base a precedenti intese, PENSPLAN corrisponderà al PARTNER un contributo una tantum nei limiti di un importo massimo pari a
   (di seguito, il "Contributo"). L'ammontare del Contributo sarà determinato da parte di PENSPLAN con separata comunicazione e potrà essere ulteriormente ridotto d'intesa con il PARTNER, qualora non tutte le previsioni di cui al richiamato Allegato 2 vengano soddisfatte o siano soddisfacibili da parte del PARTNER oppure nel caso in cui la sede adibita a Pensplan Infopoint o l'Operatore assegnatovi non possano garantire il livello di qualità minimo richiesto nella prestazione dei SERVIZI e nell'esecuzione dell'oggetto della CONVENZIONE.

2. PENSPLAN riconosce semestralmente al PARTNER un rimborso delle spese sostenute per la prestazione dei SERVIZI a cui, all'interno dell'Allegato 3, viene assegnato un punteggio e nei limiti della misura del punteggio stesso assegnato (di seguito, il "Rimborso spese"). L'importo del Rimborso spese riconosciuto da PENSPLAN viene determinato moltiplicando il punteggio complessivo accumulato dal PARTNER nel semestre di riferimento, in relazione ai SERVIZI prestati correttamente dai Pensplan Infopoint gestiti, per il valore di ogni singolo punto stabilito nella misura di 2,70 € (due/70 Euro). Il valore del singolo punto viene rivalutato annualmente, a partire dal 1° gennaio 2017, sulla base della variazione dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (FOI senza tabacchi) all'interno del periodo di riferimento (dicembre/dicembre).

Art. 7: (Modalità di pagamento del Contributo e del Rimborso spese)

1. Il pagamento degli importi dovuti da PENSPLAN al PARTNER in base al precedente art. 6, sarà effettuato secondo le modalità di seguito indicate:
   a) Contributo di cui all'art. 6, comma 1: in seguito al corretto allestimento ed alla attivazione di un nuovo Pensplan Infopoint su richiesta del PARTNER viene erogato un importo pari al 50% del Contributo. La parte restante, salvo quanto specificatamente previsto dall'art. 6, comma 1, stesso, viene erogata alla scadenza del primo anno di attività del nuovo Pensplan Infopoint, a seguito di verifica del rispetto e del mantenimento dei requisiti previsti dall'Allegato 2;
   b) Rimborso spese di cui all'art. 6, comma 2: con periodicità semestrale, mediante richiesta scritta da presentare a PENSPLAN entro il termine di 60 giorni dalla data di chiusura del semestre, ovvero al più tardi entro la data del 31 agosto per le attività relative al primo semestre ed entro il 28 (29) febbraio dell'anno successivo per le attività del secondo semestre. PENSPLAN da parte sua provvederà mediante versamento sul conto corrente bancario dedicato indicato dal PARTNER, previa verifica, anche mediante strumenti informatici, dell'avvenuto svolgimento delle operazioni per le quali è richiesto il rimborso spese. Ai fini di tale verifica il PARTNER è tenuto a fornire eventuali dati e/o chiarimenti a specifiche richieste avanzate da PENSPLAN (quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, documenti cartacei, elenchi, modulistica ecc.) in maniera tempestiva e comunque entro il termine ultimo di 30 giorni dalla data di chiusura del semestre di riferimento pena la eventuale riduzione del rimborso spese spettante.
2. Per quanto riguarda il Rimborso spese le PARTI non possono pattuire anticipi, se non in seguito alla costituzione da parte del PARTNER di un'idonea garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipo pattuito. L'anticipazione è erogata al PARTNER entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte di PENSPLAN della documentazione comprovante l'avvenuta e regolare costituzione della garanzia fideiussoria. L'importo della garanzia fideiussoria potrà gradualmente subire una riduzione pari al Rimborso spese che sarà dovuto da PENSPLAN.

Art. 8: (Obblighi del PARTNER relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Il PARTNER assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche. In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010, il PARTNER comunicherà a PENSPLAN gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i ai pagamenti effettuati da PENSPLAN a favore del PARTNER in forza della CONVENZIONE entro sette

giorni dall'accensione o dalla destinazione alla funzione di c/c dedicato/i, nonché, nel medesimo termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Art. 9: (Durata)

1. La presente CONVENZIONE decorre dal 1 luglio 2017 e ha durata fino al 31 dicembre 2020. Resta ferma la possibilità per ciascuna delle PARTI di recedere in qualsiasi momento dalla CONVENZIONE stessa, a mezzo di comunicazione inoltrata mediante lettera raccomandata A.R./PEC, senza necessità di alcuna motivazione, con il preavviso di almeno 3 mesi.
2. Con il recesso di PENSPLAN dalla presente CONVENZIONE, non seguito da alcuna novazione della stessa, deve intendersi risolta a tutti gli effetti anche l'adesione del PARTNER alla rete Pensplan Infopoint.
3. L'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte di PENSPLAN non pregiudicherà in alcun modo il diritto del PARTNER all'ottenimento del Rimborso spese per i SERVIZI resi sino all'ultimo giorno di vigenza della CONVENZIONE.
4. La motivata revoca da parte di PENSPLAN – ai sensi dell'art. 5, comma 2 lett. a), della CONVENZIONE – della qualificazione della totalità delle sedi individuate dal PARTNER come Pensplan Infopoint, costituisce inadempimento contrattuale del PARTNER ed è causa di risoluzione ai sensi ed agli effetti dell'art. 1456 c.c.. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite (art. 1458, comma 1 c.c.).

Art. 10: (Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. Con riferimento al trattamento di dati personali degli utenti dei SERVIZI, PENSPLAN in qualità di titolare designa il PARTNER quale responsabile di tale trattamento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 e s. m. (di seguito, indicato come "Codice Privacy"). Con la sottoscrizione della presente CONVENZIONE, il PARTNER dichiara di accettare la predetta designazione quale responsabile del trattamento e conferma di possedere i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al Codice Privacy, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Resta inteso tra le PARTI che la suddetta designazione di responsabile riguarda ed include il trattamento dei dati personali relativi anche agli aderenti ai fondi convenzionati con PENSPLAN ed effettuato da PENSPLAN quale responsabile per conto dei medesimi fondi pensione, in virtù delle convenzioni in essere con questi ultimi. Per le attività svolte quale Pensplan Infopoint ed in base a quanto espressamente previsto dalle predette convenzioni al riguardo, il PARTNER opererà quindi quale sub-responsabile del predetto trattamento di dati personali, effettuato mediante le modalità e strumenti elettronici gestiti da PENSPLAN nei termini di cui alla presente Convenzione ed in virtù del preventivo consenso rilasciato dai fondi pensione riguardo all'erogazione di servizi a favore dei rispettivi aderenti tramite i Pensplan Infopoint.
3. In qualità di responsabile e/o sub-responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti dei servizi del Pensplan Infopoint, il PARTNER si impegna ad osservare e a far osservare ai propri Referenti ed Operatori delle pertinenti sedi i compiti e le istruzioni indicati nel documento di cui all' Allegato 4 che costituisce parte integrante della presente CONVENZIONE.
4. I SERVIZI possono comportare, al fine di una loro corretta evasione, il trattamento di dati di cui sono o diverranno titolari i fondi convenzionati con PENSPLAN. Le attività espletate – su mandato dell'aderente

interessato – dagli Operatori sono idonee ad intervenire su tali dati, modificandone o integrandone il relativo contenuto. A tutela degli interessati e dei fondi pensione titolari dei dati, PENSPLAN può registrare e conservare le informazioni relative ad accessi, richieste ed attività dei singoli Operatori all'interno della piattaforma informatica CRM Infopoint.

5. PENSPLAN vigilerà, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza da parte del PARTNER delle disposizioni di cui al Codice Privacy, dei compiti assegnati quale responsabile lo stesso intrattenga a qualsiasi titolo, qualsivoglia rapporto contrattuale.
6. Il PARTNER si impegna, anche per conto dei propri dipendenti, collaboratori e/o rappresentanti, a manlevare e a tenere indenne PENSPLAN e i fondi convenzionati, rispetto ai danni e/o spese che dovessero loro derivare in conseguenza di controversie giudiziali o contestazioni stragiudiziali di qualsiasi natura originate dalla violazione del predetto obbligo di riservatezza da parte del PARTNER, nonché dalla violazione degli altri obblighi assunti da quest'ultimo in virtù della conferita designazione di responsabile e/o sub-responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti dei servizi erogati in qualità di Pensplan Infopoint.

Art. 11: (Responsabili della CONVENZIONE)

1. Per tutto quanto attiene all'applicazione della CONVENZIONE, alla successiva modifica e/o integrazione dei relativi allegati ed alla realizzazione e prestazione dei SERVIZI da parte degli Operatori, i Responsabili nominati dalle PARTI sono:
   a) per PENSPLAN: Direttore Generale pro tempore
   b) per il PARTNER: Responsabile Regionale INAS SGBCISL dell'Alto Adige
2. I Responsabili sono i soggetti per il cui tramite vengono inoltrate le comunicazioni tra le PARTI. In particolare ogni atto o documento ricevuto dal Responsabile si intende ricevuto da PENSPLAN, e ogni atto o documento ricevuto dal Responsabile si intende ricevuto dal PARTNER. L'invio di ogni comunicazione ai Responsabili si intende validamente effettuato ai seguenti indirizzi:

   Pensplan Centrum S.p.A.
   Via della Rena, 26
   39100 BOLZANO BZ
   PEC: pensplancentrum@pec.it

   Patronato INAS
   Via Siemens 23
   39100 – Bolzano BZ
   PEC: bolzano@pec.inas.it

3. Ciascuna PARTE potrà modificare il nominativo del proprio Responsabile mediante comunicazione scritta, inviata all'altra PARTE con lettera raccomandata A.R./PEC.
4. I suddetti Responsabili dovranno cooperare per migliorare le condizioni di svolgimento delle attività oggetto della presente CONVENZIONE e per risolvere eventuali problemi che potrebbero sorgere in seguito all'applicazione dello stesso.

Art. 12: (Controversie)

1. La presente CONVENZIONE è redatta, regolata ed interpretata secondo la legge italiana.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, e validità della presente CONVENZIONE sarà competente in via esclusiva il Foro di Bolzano.

Art. 13: (Manleva)

1. Il PARTNER si impegna a svolgere tutti i SERVIZI di cui alla CONVENZIONE con la massima diligenza e professionalità, nel rispetto delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti.
2. Il PARTNER dichiara e garantisce di tenere indenne e manlevare PENSPLAN, nonché i soggetti ad esso collegati o da esso controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti, nonché qualsivoglia suo partner, e i fondi convenzionati da qualsiasi responsabilità e/o obbligo risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali, che possa derivare da un inesatto adempimento delle obbligazioni a carico del PARTNER medesimo ai sensi e per gli effetti della presente CONVENZIONE.

Art. 14: (Subappalto - Cessione della CONVENZIONE)

1. Non è in alcun caso consentito al PARTNER subappaltare in tutto o in parte le attività necessarie all'esecuzione della presente CONVENZIONE. La violazione di tale divieto costituisce causa di risoluzione della presente CONVENZIONE e determina a tutti gli effetti la risoluzione dell'adesione del PARTNER alla rete Pensplan Infopoint ai sensi dell'art. 9 della presente CONVENZIONE.
2. Il PARTNER non potrà cedere la presente CONVENZIONE a terzi, salvo preventivo assenso scritto di PENSPLAN. In caso di preventivo assenso scritto di PENSPLAN, la cessione dovrà essere effettuata, a pena di nullità, in forma scritta.

Art. 15: (Disposizioni varie)

1. La presente CONVENZIONE annulla e sostituisce tutti i precedenti accordi e/o pattuizioni eventualmente intercorrenti tra le PARTI con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di contributo una tantum o rimborsi spese in base a pregresse convenzioni sottoscritte fra le PARTI si intendono considerati nella quantificazione degli importi dovuti in base alla CONVENZIONE e pertanto da questi sostituiti e non più dovuti. Restano salvi tutti gli importi dovuti a titolo di contributo o rimborsi spese per tutti i servizi resi fino al 31 dicembre 2015 e per i quali viene richiesto per iscritto il pagamento a PENSPLAN entro il 29 febbraio 2016.
2. L'incompletezza o la nullità parziale della presente CONVENZIONE non determineranno la sua invalidità, nullità o la sua inefficacia e le PARTI si attiveranno per eliminarne eventuali carenze e lacune.
3. Il PARTNER dichiara che i rimborsi spese dovuti in forza della presente CONVENZIONE sono da considerarsi esclusi dall'ambito di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'IVA, per mancanza del presupposto soggettivo di cui all'art. 4 del citato decreto; più in particolare il PARTNER precisa che l'attività oggetto della presente CONVENZIONE non viene svolta nell'esercizio di impresa commerciale.

Art. 16: (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente contemplato dalla presente CONVENZIONE si fa rinvio alle leggi vigenti, in particolare alle disposizioni contenute nel codice civile, in quanto applicabili.

ALLEGATI:

Allegato 1: Lista delle sedi Pensplan Infopoint presenti sul territorio

Allegato 2: Linee guida allestimento Pensplan Infopoint

Allegato 3: Servizi prestati dalla rete Pensplan Infopoint e punteggio

Allegato 4: Compiti ed istruzioni al responsabile del trattamento dei dati personali connesso alla erogazione dei servizi a favore degli utenti Pensplan Infopoint

_____, _____

(luogo e data)

Pensplan Centrum S.p.A.

Laura Costa

Rovo, 20.07.2017

(luogo e data)

Patronato INAS

Domenico Pesenti

APPROVAZIONE CLAUSOLE EX ART.1341 E 1342 C.C.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., XYZ dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificamente i seguenti articoli: 3 (Obblighi a carico del PARTNER), 4 (Obblighi a carico di PENSPLAN) 5 (Diritti delle PARTI), 6 (Contributo e Rimborso spese), 7 (Modalità di pagamento del Contributo e del Rimborso spese), 9 (Durata), 10 (Riservatezza e trattamento dei dati personali), 12 (Controversie), 13 (Manleva), 14 (Subappalto - Cessione della CONVENZIONE), 16 (Disposizioni varie).

Rovo, 20.07.2017

(luogo e data)

Patronato INAS

Domenico Pesenti